

ALLEGATO Delib. C.C.

n. 75 del 28.08.2008



Comune di Cecina
Provincia di Livorno

ly

Settore Segreteria Amministrativa

Regolamento per la disciplina delle forme di partecipazione popolare

INDICE

CAPO I : ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

- Art. 1: Albo
- Art. 2: Requisiti per l'iscrizione all'Albo
- Art. 3 Modalità d'iscrizione
- Art. 4: Revisione dell'Albo
- Art. 5: Cancellazione dall'Albo

CAPO II: CONSULTAZIONI REFERENDARIE DI INIZIATIVA POPOLARE

- Art. 6: Svolgimento del Referendum
- Art. 7: Iniziativa referendaria
- Art. 8: Comitato dei Garanti
- Art. 9: Ammissibilità del referendum
- Art. 10: Raccolta delle firme
- Art. 11: Iniziativa referendaria ed attività dell'amministrazione
- Art. 12: Interruzione delle operazioni referendarie
- Art. 13: Indizione del referendum
- Art. 14: Propaganda referendaria
- Art. 15: Ufficio di sezione
- Art. 16: Organizzazione ed orario delle operazioni
- Art. 17: Determinazione dei risultati
- Art. 18: Provvedimenti del Consiglio Comunale
- Art. 19: Norma di Rinvio

CAPO III : ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 20: Organismi di partecipazione
- Art. 21: Aggregazioni a rilevanza territoriale
- Art. 22: Funzionamento degli organismi di partecipazione

CAPO IV: DIFENSORE CIVICO

- Art. 23: Difensore Civico
- Art. 24: Poteri e attribuzioni
- art. 25: Limiti della funzione
- art. 26: Attivazione e conclusione degli interventi. Procedimento
- art. 27: Elezioni
- art. 28: Requisiti
- art. 29: Ineleggibilità ed incompatibilità
- art. 30: Decadenza e revoca
- art. 31: Indennità di carica e rimborso spese
- art. 32: Difensore Civico in ambito sovracomunale

CAPO I
ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1 - Albo.

1. L'Albo delle Associazioni, istituito ai sensi dell'art. 59 dello Statuto, registra le associazioni che perseguono, nell'interesse generale della comunità locale, fini civili, sociali, culturali e sportivi, purché non abbiano scopi di lucro e che operino nel territorio comunale.

L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- a) attività civili;
- b) attività di tutela del territorio;
- c) attività culturali, musicali e teatrali;
- d) attività sociali e di volontariato;
- e) attività ricreative e sportive;
- f) attività di promozione locale.

Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo.

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni regolarmente costituite da almeno sei mesi ed operanti nell'ambito comunale che abbiano sede nel territorio comunale. Possono altresì essere iscritte all'Albo le associazioni a carattere regionale, nazionale o internazionale, che svolgano tramite una loro sezione e sede attività in ambito comunale.
2. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:
 - a) l'assenza di scopi di lucro;
 - b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
 - c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;
 - d) numero di soci non inferiore a dieci.

Art. 3 - Modalità d'iscrizione.

1. La domanda di iscrizione è presentata al Sindaco dal rappresentante legale dell'associazione unitamente alla seguente documentazione:
 - a) copia dello Statuto ed Atto Costitutivo registrati dai quali risultino i requisiti di cui all'art. 2 (le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello sovracomunale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell'organizzazione cui aderiscono e copia autenticata dell'attestazione di affiliazione alla stessa della rappresentanza locale);
 - b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative.
2. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è disposta dal dirigente del settore competente entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti.

3. Il termine di 45 giorni è interrotto in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi in forma completa.

Art. 4 - *Revisione dell'Albo.*

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione l'Albo è soggetto a revisione biennale, in riferimento alla quale le associazioni debbono trasmettere al Comune entro il 28 febbraio:
 - a) una autocertificazione contenente la riconferma o l'aggiornamento dei dati precedentemente comunicati, compilando il modulo appositamente predisposto.
 - b) in caso di erogazione di contributi od altra forma di sostegno a valenza economica da parte del Comune, una relazione sull'attività svolta nel precedente biennio solare con riferimento ai dati finanziari o gestionali di acquisizione ed impegno delle risorse od utilità percepite.
2. Nel caso di inadempimento il responsabile della tenuta dell'Albo Comunale invita l'Associazione a produrre la documentazione di cui sopra assegnando il termine di presentazione, scaduto il quale si provvederà alla cancellazione d'ufficio.
3. Ogni altra variazione dei dati dichiarati e della documentazione prodotta in sede di iscrizione o dopo l'aggiornamento deve essere tempestivamente comunicata all'amministrazione a cura della Associazione.

Art. 5 - *Cancellazione dall'Albo.*

1. La cancellazione dall'Albo può essere disposta su domanda del rappresentante legale dell'Associazione.
2. La cancellazione dall'Albo può altresì essere disposta d'ufficio, nei seguenti casi:
 1. perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 2. inadempimento di cui all'art. 4 comma 2.
3. Il provvedimento di avvenuta cancellazione, al termine della procedura di cui al Capo III della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è formalmente comunicato entro 30 giorni all'Associazione interessata.
4. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di eventuali rapporti convenzionali in atto.

CAPO II

CONSULTAZIONI REFERENDARIE DI INIZIATIVA POPOLARE

Art. 6. - *Svolgimento del Referendum.*

1. Le consultazioni sono effettuate in due tornate referendarie per ogni anno e su non più di tre iniziative referendarie per ciascuna. Ogni iniziativa referendaria non può contenere più di tre quesiti.
2. Le richieste referendarie, predisposte con le modalità di cui al successivo art. 7, devono essere depositate presso la segreteria del Comune che ne rilascia ricevuta entro il 28 febbraio ed il 30 settembre di ogni anno.

3. Qualora siano state depositate richieste referendarie in numero superiore a tre, la tornata referendaria viene indetta relativamente alle prime tre richieste per le quali siano stati effettuati gli adempimenti idonei per la consultazione, rinviando le ulteriori istanze alla tornata successiva, con diritto di priorità sulle eventuali richieste sopravvenienti.
4. Non possono tenersi due referendum sulla stessa materia. Ove vengano depositate più richieste referendarie sulla stessa materia prevale quella presentata anteriormente. In caso di contestazione, spetta al Comitato dei Garanti la decisione sull'univocità o meno delle materie oggetto di iniziative referendarie diverse
5. Il referendum si svolge in un'unica giornata di domenica ad eccezione del periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre.
6. Il referendum non può tenersi nei sei mesi antecedenti o successivi alle elezioni amministrative comunali, ovvero quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.
7. Il referendum non può coincidere con altre operazioni di voto.
8. I referendum relativi a materie sottoposte a consultazione negli ultimi quattro anni non possono effettuarsi fino a che non sia trascorso tale periodo.

Art. 7.- *Iniziativa referendaria.*

1. I promotori del referendum procedono, con la sottoscrizione di almeno 100 aventi diritto al voto referendario, autenticata come previsto al comma 5 del successivo art. 10, alla costituzione di un comitato composto da sette di essi ed alla definizione in modo breve, chiaro, univoco del quesito/i oggetto della proposta di referendum, conferendo formalmente al Comitato l'incarico di attivare le procedure per l'iniziativa referendaria e le funzioni ed i poteri di cui allo Statuto ed al presente Regolamento.
2. Il Comitato Promotore, che assume ogni sua decisione a maggioranza dei componenti, nomina fra i suoi membri un coordinatore che ne esercita la rappresentanza.
3. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito/i e l'illustrazione delle finalità della consultazione.

Art. 8 - *Comitato dei Garanti.*

1. Il Comitato dei Garanti per la materia referendaria è composto, oltre che dai titolari di funzioni indicate dallo Statuto, da un professore universitario di discipline giuridiche, docente in una delle università della Toscana, da nominare da parte del Consiglio Comunale all'inizio della legislatura e per la durata della stessa.
In sede di prima applicazione, il docente universitario è nominato entro due mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Il professore universitario è nominato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta il membro del Comitato è nominato con successiva votazione, sentito il parere della Conferenza dei presidenti dei Gruppi Consiliari, con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. La Giunta Comunale definisce l'indennità economica da corrispondere ai componenti del Comitato in occasione dell'esercizio della funzione.

Art. 9- Ammissibilità del referendum.

1. Il Sindaco, previa verifica della validità delle sottoscrizioni presso l'ufficio del segretario comunale, convoca entro quindici giorni dalle scadenze previste all'art. 6 comma 2 il Comitato dei Garanti, che si pronuncia sull'ammissibilità del quesito/i proposto.
2. Il Comitato dei Garanti, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni e perfezionamenti per rendere il quesito chiaro ed univoco, invita il Comitato Promotore a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari: in tal caso i termini del procedimento restano sospesi dalla data di ricevimento della comunicazione sino alla data di presentazione degli adeguamenti richiesti.
3. Le decisioni del Comitato dei Garanti sono assunte con atto motivato entro trenta giorni dalla convocazione.
4. Qualora il Comitato dei Garanti sia orientato ad esprimere un parere negativo sul referendum o su alcuno dei quesiti convoca, preventivamente all'emissione del parere, il coordinatore del Comitato Promotore per acquisire altri eventuali utili elementi.
5. Il Sindaco comunica la decisione assunta dal Comitato dei Garanti al coordinatore del Comitato Promotore entro i successivi sette giorni e, in caso di ammissibilità del quesito/i, al dirigente competente per l'Area dei Servizi demografici.
6. Dal ricevimento della comunicazione del Sindaco decorrono i termini per la raccolta delle firme.

Art. 10. - Raccolta delle firme.

1. Il dirigente di cui al precedente art. 9 comma 5, sulla base degli aventi diritto al voto referendario ai sensi dello Statuto alla data del ricevimento della comunicazione del Sindaco, definisce con proprio atto il numero delle firme corrispondenti all'otto per cento ai fini del raggiungimento delle adesioni richieste per la consultazione.
2. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato Promotore procede alla raccolta delle firme fra gli aventi diritto.
3. Le firme sono apposte su appositi moduli predisposti e realizzati a cura del Comitato Promotore in conformità al modello predisposto dall'amministrazione comunale; accanto alla firma deve essere indicato in modo chiaro e leggibile il cognome, il nome, il comune e la data di nascita di chi ha apposto la sottoscrizione.
4. Le firme raccolte su moduli non conformi o che presentino cancellature, abrasioni o aggiunte sono nulle.
5. Le firme sono autenticate dai soggetti e con le modalità previste dall'art. 14 della Legge n. 53 del 21.03.1990, ivi comprese eventuali modificazioni od integrazioni in materia di autentica per i procedimenti elettorali.
6. La consegna delle firme di adesione deve essere effettuata presso l'ufficio del Segretario Comunale, entro novanta giorni dall'inizio della raccolta, per la verifica della validità; nel numero delle firme necessarie vengono conteggiate, se non reiterate, anche quelle già debitamente raccolte per la costituzione del Comitato Promotore.
7. Le operazioni di verifica si concludono entro venti giorni dal deposito delle firme. Terminata la verifica, il Segretario Comunale trasmette gli atti al Sindaco.

Art. 11- Iniziativa referendaria ed attività dell'amministrazione.

1. A seguito di pubblica manifestazione di intenti per l'iniziativa referendaria ed anche successivamente alla presentazione al Sindaco della richiesta di referendum di cui al precedente art. 7, fino al quarantacinquesimo giorno antecedente la data per la

consultazione, l'amministrazione può adottare atti volti all'accoglimento delle istanze relative alla richiesta di consultazione popolare.

2. Gli atti dell'amministrazione volti all'accoglimento delle istanze del referendum possono trovare recepimento in accordi con il Comitato Promotore ai sensi dell'art. 63 dello Statuto; nel caso di disaccordo tra amministrazione e Comitato sulla sostanziale rispondenza di tali atti all'accoglimento delle istanze referendarie, l'amministrazione per non dar luogo a referendum può rimettere la decisione al Comitato dei Garanti, che sentito il Comitato Promotore si pronuncia entro quindici giorni. La decisione del Comitato dei Garanti viene comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale, al Comitato Promotore ed alla cittadinanza.

Art. 12- Interruzione delle operazioni referendarie.

1. Il Comitato dei Garanti, anche su segnalazione del Sindaco e del Comitato Promotore, nel caso in cui prima dello svolgimento del referendum si ritengano venuti meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, si pronuncia sul proseguimento o meno delle operazioni referendarie.
2. Il Sindaco dà attuazione alla pronuncia del Comitato dei Garanti e ne comunica il contenuto al Consiglio Comunale, al Comitato Promotore ed alla cittadinanza.

Art. 13.- Indizione del referendum.

1. Il referendum è indetto dal Sindaco con provvedimento che stabilisce la data delle votazioni e contiene il testo esatto del quesito/i.
2. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
 - a. Il testo del quesito/i sottoposto a referendum;
 - b. Il giorno, l'orario e i luoghi della votazione;
 - c. La dislocazione degli uffici di sezione ed i riferimenti che consentano ai cittadini di individuare la sezione ove recarsi a votare;
 - d. Le modalità della votazione;
 - e. Il quorum dei partecipanti per l'efficacia del referendum;

Art. 14.- Propaganda referendaria.

1. La propaganda relativa ai referendum è consentita dal trentesimo al secondo giorno antecedente quello di votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune, il quale riserva alla stessa, per il periodo di cui al primo comma, idonei spazi tra quelli utilizzati per le affissioni ordinarie.
3. L'Amministrazione provvede a redigere un numero speciale del periodico dell'Amministrazione e apposite pagine sul portale internet del Comune riservate all'informazione sulla consultazione referendaria che contengano il/i quesito/i referendario/i, le modalità di votazione, le varie posizioni sull'oggetto della consultazione, la dislocazione dei seggi ed i riferimenti che consentano ai cittadini di individuare la sezione ove recarsi a votare.

4. Al Comitato Promotore è assicurato l'uso dei locali di proprietà comunale predisposti per conferenze e dibattiti, senza oneri per il Comune, per le iniziative di propaganda referendaria.

Art. 15- Ufficio di sezione.

1. La dislocazione dei seggi nelle strutture comunali deve comunque assicurare una presenza degli stessi, oltre che nel centro urbano, nell'ambito territoriale della zona di Marina, Palazzi e Palazzaccio, in numero adeguato per consentire l'ordinato svolgimento della consultazione.
2. Il Dirigente competente per l'area Servizi Demografici stabilisce, sulla base dei criteri di cui al precedente comma 1 e sentito il Comitato dei Garanti, il numero di sezioni da allestire per le votazioni.
3. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal Presidente e da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente e da un segretario.
4. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, il Segretario Comunale, sentiti i Dirigenti, designa tra i/le dipendenti i/le Presidenti, i/le segretari/e per ogni sezione; la Giunta Comunale provvede alla nomina di eventuali componenti degli uffici di sezione esterni all'apparato comunale e determina i compensi da corrispondere.

Art. 16 - Organizzazione ed orario delle operazioni.

1. L'ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore sei del giorno della votazione.
Dalle ore sei alle ore sette gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, designato dal Capogruppo con apposito atto. Può assistere alle operazioni suddette presso ciascun seggio un rappresentante designato con apposito atto dal coordinatore del Comitato Promotore.
3. Le schede per i referendum sono fornite dal Comune. Esse contengono il quesito/i formulato/i nel provvedimento di indizione del referendum da parte del Sindaco, letteralmente riprodotto/i. Qualora nello stesso giorno i cittadini debbano pronunciarsi su più quesiti, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
4. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di sezione, incluso il segretario. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora e mezzo dopo il ricevimento del materiale e comunque non oltre le ore 8,30 e si concludono alle ore 22,00.
5. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta.
6. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio che continuano fino al termine. Ultimate le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune e consegnato all'ufficio elettorale.

Art. 17- Determinazione dei risultati.

1. Dalle ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto l'ufficio elettorale, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a. a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima ai sensi dell'art. 63 comma 11 dello Statuto richiesta per l'efficacia della consultazione relativamente a ciascun quesito referendario;
 - b. a rimettere al Comitato dei Garanti, che si pronuncia entro 3 giorni, gli atti per il riesame e le decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c. alla determinazione dei risultati del referendum a seguito della eventuale decisione del Comitato dei Garanti, ed alla comunicazione al sindaco per la formale proclamazione.
2. Le operazioni dell'ufficio elettorale si svolgono pubblicamente
3. Copia del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni.

Art. 18- Provvedimenti del Consiglio Comunale.

1. Il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in apposita adunanza da tenersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del/dei referendum.
2. Il Consiglio Comunale, ove l'esito del referendum sia favorevole alla proposta del Comitato Promotore, la recepisce con propria deliberazione ai sensi dell'art. 64 – comma 2 – dello Statuto. Qualora l'esito del referendum comporti l'abrogazione di provvedimenti amministrativi, l'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo comunale della deliberazione consiliare.

Art. 19- Norma di rinvio.

1. Alle operazioni ed attività connesse alla consultazione si applicano, nei casi non previsti dallo Statuto e dal Regolamento e per quanto con essi compatibili, le disposizioni di cui alle vigenti normative in materia.

CAPO III

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 20- Organismi di partecipazione.

1. Gli organismi di partecipazione, istituiti ai sensi dell'art. 65 dello Statuto Comunale, sono espressione degli interessi e delle esigenze di ambiti territoriali del comune o di categorie di cittadini e devono essere costituiti secondo procedimenti ispirati a criteri di rappresentatività e trasparenza.

Art. 21- Aggregazioni a rilevanza territoriale.

1. In caso di istituzione di organismi di partecipazione che abbiano riferimento ad aggregazioni a rilevanza territoriale nell'ambito del Comune, il provvedimento consiliare costitutivo ne prevede la composizione e durata.
Il provvedimento consiliare ne disciplina inoltre le modalità di elezione con voto segreto da parte di tutti i residenti nel territorio interessato, individuando il quorum necessario per la validità della stessa.
2. L'Amministrazione Comunale cura una adeguata pubblicizzazione dei programmi e delle liste di candidati ed un regolare svolgimento del procedimento elettorale, predisponendo sedi idonee ed assicurando il controllo degli interessati sull'esito delle votazioni.

Art. 22- Funzionamento degli organismi di partecipazione.

1. Nell'atto di istituzione di ciascun organismo di partecipazione, oltre alle modalità di elezione ed espressione dei propri organi rappresentativi, la loro composizione e durata, vengono individuate le finalità e gli ambiti di competenza.
2. Le sedute degli organi collegiali degli organismi di partecipazione vengono convocate con avviso scritto ai componenti da far pervenire almeno cinque giorni prima della data della riunione, con allegato l'ordine del giorno. Copia dell'invito viene trasmessa per conoscenza al Sindaco che provvede ad assegnare un segretario verbalizzante qualora all'ordine del giorno siano iscritti pareri, proposte od istanze relative al Comune o ad altre amministrazioni pubbliche.
3. Gli organismi di partecipazione, nelle materie attribuite alla loro competenza, possono presentare proposte od istanze agli organi dell'amministrazione comunale; questi si devono pronunciare entro quaranta giorni dal formale ricevimento della richiesta.

CAPOIV **DIFENSORE CIVICO**

Art. 23- Difensore Civico

1. Il Difensore civico è istituito per rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione e per favorire e promuovere il pieno rispetto del principio di imparzialità e trasparenza nell'attività dell'amministrazione, segnalando anche di propria iniziativa abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nei confronti dei cittadini.

Art. 24- Poteri e attribuzioni.

1. Il Difensore civico:
 - a) esercita la sua funzione di assistenza e tutela dei cittadini riguardo agli atti e comportamenti, oltre che degli organi del Comune, delle istituzioni e delle società che gestiscono servizi comunali e dei soggetti privati concessionari dei servizi comunali;
 - b) per l'esercizio delle sue funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento del Comune, può chiedere l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento ed assumere informazioni anche verbali da dirigenti, responsabili di servizi ed amministratori, cui compete

rispondere su quanto richiesto; al Difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, al quale è tenuto nei casi di Legge;

- c) in presenza di soggetti da lui interpellati che omettano, rifiutino o ritardino atti del loro ufficio, o comunque commettano violazione di norme, con particolare riferimento a quelle sul procedimento amministrativo, sul diritto di accesso e sulla tutela della riservatezza, il Difensore civico può chiedere al sindaco ed al Direttore generale l'attivazione di procedimenti disciplinari nei loro confronti;
 - d) quale promotore di equità il Difensore civico può intervenire presso l'Amministrazione Comunale per proporre soluzioni più conformi all'interesse del cittadino, oppure formulare proposte di modifica di procedure per la migliore tutela di esigenze della collettività.
2. Il Difensore civico, ove lo ritenga opportuno, può esperire, a seguito di richiesta dell'interessato, tentativi di conciliazione con l'amministrazione comunale. L'organo competente è tenuto a convocare l'interessato entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, alla presenza dello stesso.
 3. Il Difensore civico si pronuncia sulla richiesta di accesso agli atti amministrativi da parte di terzi che sia stata respinta dall'Amministrazione Comunale.
 4. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto da tutti gli abitanti nel territorio comunale, da persone singole o da organismi sociali.
 5. Il Difensore civico stabilisce un orario almeno settimanale di ricevimento per l'esercizio delle sue funzioni, cui l'amministrazione comunale provvede a dare idonea pubblicità.
 6. Il Difensore civico esercita ogni altra funzione prevista dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti.

Art. 25- Limiti della funzione.

1. Il Difensore civico non può intervenire:
 - a) su atti dell'amministrazione di contenuto meramente politico;
 - b) su atti o procedimenti in riferimento ai quali siano pendenti ricorsi davanti ad organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria; in tali casi l'intervento del Difensore civico può essere ammesso per le questioni eventualmente non dedotte in giudizio;
 - c) su atti o fatti dei quali sia stata investita in qualche modo l'autorità giudiziaria penale, a prescindere dalla fase in cui possa trovarsi il procedimento;
 - d) su atti di accertamento di valore ai fini tributari;
 - e) su richiesta dei soggetti legati a rapporto di impiego con una pubblica amministrazione presente nel territorio comunale, ai fini della tutela di posizioni connesse al rapporto di lavoro.

Art. 26- Attivazione e conclusione degli interventi. Procedimento.

1. Ogni istanza rivolta al Difensore Civico deve essere redatta in forma scritta con l'esatta indicazione del richiedente, dei motivi della richiesta e della pratica amministrativa per la quale viene promosso l'intervento.
2. Qualora da una preliminare istruttoria, da esaurirsi entro 15 giorni, il Difensore Civico ritenga che l'istanza sia infondata o comunque che la richiesta che ne forma oggetto non necessiti del suo intervento, ne dispone l'archiviazione informandone il reclamante con adeguata motivazione.

3. Il Difensore Civico ove rilevi che il contenuto dell'istanza può essere oggetto anche di azione di tutela giurisdizionale da parte del reclamante, ne informa tempestivamente lo stesso, con particolare riferimento ai termini di decadenza dell'azione.
4. Qualora il Difensore Civico ritenga l'istanza fondata, ne avvia l'istruttoria dandone comunicazione al responsabile della struttura competente con il quale concorda i tempi e modalità di evasione della pratica.
5. Salvo i casi più semplici e pertanto definibili in tempi brevi e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, per i casi proceduralmente più complessi il termine di definizione della pratica è stabilito di volta in volta dal Difensore Civico di concerto con il dirigente competente e comunicato all'interessato.
6. Il Difensore Civico può esperire tentativi di conciliazione, convocando le parti interessate. L'assenza di una delle parti equivale a mancata conciliazione. Nel corso del tentativo di conciliazione il Difensore Civico può suggerire le soluzioni più idonee al raggiungimento dell'accordo.

Art. 27 - Elezione

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico del Comune mediante emanazione di apposito bando è attivato in sede di prima applicazione entro un mese dall'entrata in vigore del presente Regolamento, ed in via ordinaria entro tre mesi dall'insediamento del Consiglio Comunale.
2. Il bando per l'acquisizione delle candidature, adeguatamente pubblicizzato, dovrà contenere tutte le notizie attinenti caratteristiche e requisiti dell'incarico e le modalità e termini della richiesta da presentare al Presidente del Consiglio, cui dovranno essere allegati un curriculum professionale ed una dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui al successivo art. 29.
3. Le candidature formalmente ammissibili, a cura del Segretario generale, saranno depositate per quindici giorni in visione pubblica onde consentire eventuali osservazioni da presentare nel termine del deposito.
4. Il Segretario generale, entro dieci giorni dalla scadenza del deposito, trasmette al Presidente del Consiglio la lista definitiva dei candidati idonei per la nomina, tenuto conto anche delle eventuali osservazioni di cui al precedente comma.
5. Qualora il numero dei candidati idonei sia inferiore a tre viene disposta, per una sola volta, la ripetizione del procedimento per l'acquisizione delle candidature. Al termine del procedimento rinnovato il Consiglio si pronuncia prescindendo dal numero dei candidati.
6. Il Consiglio Comunale procede alla elezione ai sensi dell'art. 68 comma 2 dello Statuto.

Art. 28- Requisiti.

1. Il Difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) titolo di studio idoneo per l'accesso alla carriera di segretario comunale;
 - b) adeguata preparazione e competenza documentate dall'esercizio pregresso di una delle seguenti attività:
 - magistrati, segretari comunali e provinciali in quiescenza;
 - professione forense ovvero funzioni notarili con almeno dieci anni di iscrizione nel relativo albo professionale;
 - insegnamento di materie giuridiche ed amministrative per almeno cinque anni nell'Università o per almeno dieci anni nella Scuola Superiore;

- funzionari di qualifica dirigenziale in quiescenza che alla cessazione del servizio alle dipendenze di una pubblica amministrazione abbiano ricoperto tale qualifica per almeno cinque anni.

Art. 29- Ineleggibilità, incompatibilità.

1. Non possono essere nominati Difensore civico:

- a) coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità od incompatibilità per l'elezione a Consigliere Comunale, ed inoltre coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative aventi parte in servizi, somministrazioni, appalti nell'interesse del Comune;
- b) coloro che ricoprono una carica elettiva pubblica o di nomina politica in enti od istituzioni nel cui ambito sia ricompreso il territorio comunale (ad eccezione dell'incarico di Difensore civico), o che l'abbiano ricoperta nei precedenti cinque anni o che ad essa in tale periodo siano stati candidati;
- c) coloro che prestino od abbiano prestato negli ultimi cinque anni la loro opera al Comune o ad enti posti sotto il suo controllo o vigilanza come consulenti legali, amministrativi o tecnici e sindaci revisori;
- d) coloro che siano stati candidati alle elezioni del Consiglio Comunale in carica e non siano stati eletti.

Art. 30- Decadenza e revoca.

1. In corso di mandato, oltre che per dimissioni, il Difensore civico cessa dalla carica per decadenza, qualora si accertino o si verifichino una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità di cui al precedente art. 29.

2. Il Difensore civico può essere revocato dall'incarico per gravi motivi o inadempienze connesse all'esercizio della funzione, a seguito di presentazione ed approvazione in Consiglio di una mozione contenente i motivi della proposta di revoca.

Il Presidente del Consiglio Comunale comunica la mozione al Difensore civico ed assegna un termine per la presentazione delle controdeduzioni dell'interessato.

La mozione e la definitiva proposta di revoca sono approvate con le stesse maggioranze previste per l'elezione del Difensore civico.

Art. 31- Indennità di carica e rimborso spese.

- 1.** Al Difensore Civico comunale spetta un'indennità mensile di funzione d'importo corrispondente al 50% di quella in vigore per gli Assessori Comunali.
- 2.** Al Difensore civico compete inoltre il rimborso delle spese sostenute qualora si rechi fuori dal territorio comunale per l'esercizio della sua funzione

Art. 32- Difensore Civico in ambito sovracomunale.

- 1.** Il difensore civico, qualora venga istituito in ambito sovracomunale, deve essere titolare di funzioni e poteri e possedere caratteristiche equivalenti a quelle desumibili dai principi contenuti nell'art. 68 dello Statuto Comunale.